

	"FONDAZIONE VULCI"	
	Articolo 1)	
	Costituzione, sede e durata.	
	1. E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata	
	"Fondazione Vulci", di seguito "Fondazione" con sede legale	
	in Montalto di Castro (VT), Via della Volta Buia n. 2/A.	
	2. La Fondazione, quale persona giuridica di diritto privato,	
	risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione	
	di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fonda-	
	zioni disciplinato dall'art. 1 del D.P.R. n. 361 del 2000 e	
	successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 14 e se-	
	guenti del Codice Civile e dalle leggi collegate.	
	3. La Fondazione potrà avvalersi della facoltà di istituire	
	sedi operative sia in Italia che all'estero, diverse dalla	
	sede legale.	
	4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire	
	utili, neppure in modo indiretto, né avanzi di gestione, fon-	
	di, riserve, capitale e comunque utilità di ogni genere, nem-	
	meno in caso di estinzione o di scioglimento.	
	5. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.	
	Articolo 2)	
	Scopi.	
	1. La Fondazione persegue lo scopo di programmare, promuovere	
	e realizzare le iniziative per la conoscenza, la formazione e	
	lo sviluppo della cultura in genere quale contributo alla	

	crescita della collettività, nonché alla promozione del ter-	
	ritorio in tutte le sue forme su scala nazionale e interna-	
	zionale.	
	2. Le finalità della fondazione si esplicano nell'ambito re-	
	gionale, nazionale e internazionale, anche con riferimento ad	
	iniziative dell'Unione Europea.	
	Articolo 3)	
	Oggetto.	
	1. La Fondazione è attiva nell'alveo di servizi di interesse	
	generale, costituzionalmente garantiti, volti alla soddisfa-	
	zione dei bisogni della collettività del contesto territoria-	
	le di riferimento, con particolare riguardo al sistema pro-	
	duttivo e al sistema culturale. Il tutto al fine di garantire	
	l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale.	
	2. La Fondazione ha per oggetto:	
	a. recupero, tutela, valorizzazione, manutenzione e gestione	
	del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale del	
	territorio del Socio Fondatore Promotore, dei Soci Fondatori	
	e della più vasta area di riferimento, nonché dei luoghi de-	
	stinati alla diffusione della cultura in genere ad essa affi-	
	dati sulla base dei contratti di servizio e/o convenzioni al-	
	l'uopo stipulati, ivi compresa la gestione di servizi e atti-	
	vità complementari e connesse;	
	b. progettazione, direzione lavori e opere di scavi archeolo-	
	gici, di restauro e manutenzione monumenti, di beni di inte-	

	resse storico-artistico e archeologico, il restauro e il re-	
	cupero ambientale, il recupero architettonico in genere, da	
	realizzare per conto proprio o affidato da soggetti terzi;	
	c. realizzazione e sostegno di istituti e di luoghi della	
	cultura di appartenenza pubblica, nonché il restauro e il po-	
	tenziamento di quelli esistenti;	
	d. programmazione, produzione e gestione di attività archeo-	
	logiche, teatrali, musicali e della cultura in genere, avendo	
	particolare riguardo per la cultura e le tradizioni del Socio	
	Fondatore Promotore, dei Soci Fondatori e della più vasta a-	
	rea di riferimento.	
	A tal fine la Fondazione promuove l'apertura di musei e/o	
	strutture comunque denominate che valorizzino la storia e le	
	tradizioni cittadine e comprensoriali;	
	e. organizzazione di progetti, corsi, convegni, dibattiti,	
	seminari ed iniziative di studio, attività editoriali e simi-	
	li che contribuiscano alla valorizzazione degli operatori e	
	dei gruppi ed anche alla formazione professionale dei non	
	professionisti;	
	f. organizzazione di mostre in proprio e/o in partnership con	
	istituti pubblici e/o provati nazionali e internazionali;	
	g. collaborazione con altri Enti e istituzioni, festival e	
	manifestazioni artistiche culturali italiani e stranieri su	
	progetti ed iniziative culturali;	
	h. sostegno alla sperimentazione nell'ambito della scuola, di	

	strumenti didattici legati all'esperienza culturale più in	
	genere;	
	i. produzione e realizzazione di opere dell'ingegno connesse	
	alle proprie attività culturali, la loro riproduzione su	
	qualsiasi supporto e la conseguente diffusione;	
	j. progettazione, realizzazione e gestione di servizi turi-	
	stici legati alle attività culturali.	
	3. Per il raggiungimento del suo oggetto la Fondazione, pre-	
	ventivamente autorizzata dal Consiglio Generale, potrà tra	
	l'altro:	
	a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza	
	l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, l'acquisto in	
	proprietà o diritto di superficie di immobili, la stipulazio-	
	ne di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili	
	nei pubblici registri, con Enti pubblici e privati;	
	b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-	
	cataria, concessionaria, comodataria o comunque posseduti;	
	c. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la re-	
	dazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché	
	di pubblicazioni periodiche, pubblicitarie ed inoltre, di no-	
	tiziari, indagini, ricerche e studi di bibliografie;	
	d. svolgere corsi di formazione ed aggiornamento professiona-	
	li nelle materie di cui al presente articolo, organizzare	
	gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi economici	
	e culturali in genere;	

	e. collaborare e/o aderire a qualsiasi ente pubblico o priva-	
	to, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare	
	con organismi, movimenti e/o associazioni con i quali si ri-	
	tenesse utile avere collegamenti.	
	4. La Fondazione, preventivamente autorizzata dal Consiglio	
	Generale, potrà partecipare a bandi di gara indetti da Enti	
	pubblici e/o privati per l'ottenimento di contributi, nonché	
	ricevere sovvenzioni di qualsiasi natura da privati nazionali	
	ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulen-	
	za in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.	
	5. La Fondazione nell'acquisto di beni, servizi e forniture è	
	soggetta al rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Con-	
	tratti e delle Concessioni).	
	6. La Fondazione assicura agli utenti e ai cittadini la par-	
	tecipazione e le informazioni inerenti i servizi gestiti come	
	previsto dalla normativa in materia.	
	7. La Fondazione deve assicurare che oltre l'ottanta per cen-	
	to (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento	
	dei compiti ad essa affidati dal socio fondatore promotore e	
	dai soci fondatori e che la produzione ulteriore rispetto al	
	suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione	
	che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri	
	recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.	
	Articolo 4)	
	Patrimonio.	

	1. Il patrimonio della Fondazione è composto da:	
	a. fondo di Dotazione della fondazione, costituito dai confe-	
	rimenti in denaro effettuati all'atto della costituzione ov-	
	vero successivamente dal Fondatore Promotore e dai Soci Fon-	
	datori;	
	b. elargizioni, oblazioni, erogazioni, donazioni, eredità e	
	legati effettuati da parte di quanti altri diversi dal socio	
	Fondatore Promotore e dai Soci Fondatori - desiderino contri-	
	buire al potenziamento della Fondazione, e che siano destina-	
	ti espressamente o per legge ad incremento del Patrimonio;	
	c. beni mobili e/o immobili materiali e/o immateriali, com-	
	prensivi dei relativi diritti reali su di essi effettuati,	
	che pervengano all'atto della costituzione o perverranno suc-	
	cessivamente a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte del	
	Socio Promotore Fondatore e dai Soci fondatori;	
	d) eventuali avanzi di gestione che, previa deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	possano essere destinate ad incrementare il patrimonio;	
	e) contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione	
	Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti	
	Pubblici.	
	Articolo 5)	
	Fondo di Gestione.	
	1. La fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi me-	
	diante le seguenti risorse:	

	a. con i contributi annuali e straordinari corrisposti dal	
	Socio Fondatore Promotore, dai Soci Fondatori e dai Soci So-	
	stenitori e Aderenti; i contributi annuali del Socio Fondato-	
	re Promotore e dei Soci Fondatori saranno assegnati nei limi-	
	ti degli stanziamenti previsti nel budget;	
	b. con le entrate proprie costituite dalla gestione delle sue	
	specifiche attività istituzionali, accessorie, strumentali e	
	connesse;	
	c. con le rendite e i proventi derivanti dalla messa a reddi-	
	to del suo patrimonio;	
	d. dai beni mobili e/o immobili materiali e/o immateriali,	
	comprensivi dei relativi diritti reali su di essi effettuati,	
	che pervengano all'atto della costituzione o perverranno suc-	
	cessivamente a qualsiasi titolo alla Fondazione di Partecipa-	
	zione;	
	e. con elargizioni, oblazioni, erogazioni, donazioni, eredità	
	e legati effettuati da parte di coloro che desiderino contri-	
	buire al potenziamento della Fondazione, qualora non siano e-	
	spressamente destinate al fondo Patrimoniale;	
	f. con contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte del-	
	l'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di al-	
	tri Enti Pubblici e/o soggetti privati, purché non espressa-	
	mente destinati ad aumento del Patrimonio.	
	Articolo 6)	
	Esercizio finanziario.	

	1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il	
	31 dicembre di ogni anno.	
	2. Il Consiglio Generale approva il budget per l'anno seguen-	
	te entro il 30 novembre, osservando l'obbligo di pareggio ed	
	il bilancio di esercizio dell'anno precedente entro il 30 a-	
	prile. Entrambi vengono predisposti dal Direttore Generale e	
	sono corredati dalle relazioni	
	del Collegio dei Revisori o del Revisore dei Conti.	
	3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno esse-	
	re impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali	
	perdite di gestione precedenti ed in subordine potranno con-	
	tribuire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	ad alimentare il fondo di gestione dell'esercizio successivo	
	e/o ad incrementare il patrimonio della Fondazione. E' vieta-	
	ta la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di	
	fondi e riserve, durante la vita della Fondazione salvo che	
	la destinazione o la distribuzione non siano imposte per leg-	
	ge.	
	Articolo 7)	
	Membri della Fondazione.	
	I membri della Fondazione si dividono in:	
	a. Socio Fondatore Promotore e Soci Fondatori;	
	b. Soci Sostenitori;	
	c. Soci Aderenti.	
	Articolo 8)	

	Fondatore Promotore e Soci Fondatori.	
	1. E' Socio Fondatore Promotore il Comune di Montalto di Ca-	
	stro.	
	2. Sono Soci Fondatori gli Enti Pubblici che intervengono al-	
	la costituzione della Fondazione, oppure che presentino do-	
	manda di adesione anche in un momento successivo e che siano	
	stati ammessi con delibera adottata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione a maggioranza assoluta dei componenti sulla base	
	dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale. I richiedenti	
	dovranno assumersi l'impegno di contribuire, in qualità di	
	Soci Fondatori, al fondo Patrimoniale ed al fondo Gestionale	
	nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio Generale	
	ai sensi del presente Statuto.	
	Articolo 9)	
	Soci Sostenitori.	
	1. Possono aderire alla Fondazione in qualità di Soci Soste-	
	nitori nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di	
	Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti,	
	sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale, an-	
	che su proposta del Direttore Generale, le persone fisiche o	
	giuridiche, pubbliche o private nazionali e estere, che con-	
	dividendo le finalità della Fondazione facciano richiesta,	
	impegnandosi a contribuire al perseguimento dei suoi scopi e	
	alla realizzazione dei suoi programmi di attività mediante u-	
	n'attività anche professionale di particolare rilievo, pre-	

	stata volontariamente, o con l'attribuzione di beni materiali	
	e immateriali, secondo le modalità definite dal Consiglio Ge-	
	nerale.	
	2. La qualifica di Socio Sostenitore dura per tutto il perio-	
	do per il quale il contributo è stato regolarmente versato, o	
	per il quale sarà prestata dal soggetto l'attività in favore	
	della Fondazione.	
	Articolo 10)	
	Soci Aderenti.	
	1. Possono ottenere la qualifica di Soci Aderenti, nominati	
	tali dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta	
	dei suoi componenti sulla base dei criteri stabiliti dal Con-	
	siglio Generale, anche su proposta del Direttore generale, le	
	persone fisiche, singole od associate, o giuridiche pubbliche	
	o private, nazionali e estere, nonché gli Enti che contribui-	
	scono agli scopi della Fondazione mediante contributi una	
	tantum o pluriennali in denaro, il cui importo verrà determi-	
	nato dal Consiglio Generale.	
	2. La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo	
	per il quale il contributo è stato regolarmente versato.	
	Articolo 11)	
	Prerogative del Socio Promotore Fondatore, dei Soci Fondatori	
	e dei Soci Sostenitori e Aderenti.	
	1. La qualifica di Socio Promotore Fondatore e di Socio Fon-	
	datore dà diritto a far parte del Consiglio Generale della	

	Fondazione ed a eleggere, nei limiti e con le modalità stabi-	
	lite nello statuto, i componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	2. I Soci Aderenti e Sostenitori possono eleggere due rappre-	
	sentanti che potranno partecipare, senza diritto di voto, al-	
	le adunanze del Consiglio Generale.	
	3. I Soci Aderenti e Sostenitori, con i metodi individuati e	
	stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, possono accedere	
	ai locali e alle strutture funzionali della Fondazione con	
	modalità che non pregiudichino l'ordinario svolgimento delle	
	attività istituzionali, e saranno costantemente informati e	
	coinvolti in tutte le iniziative e le manifestazioni promosse	
	e/o organizzate dalla Fondazione.	
	Articolo 12)	
	Gli Organi della Fondazione.	
	1. Sono Organi della Fondazione:	
	a. il Consiglio di Amministrazione;	
	b. il Consiglio Generale;	
	c. l'Assemblea di partecipazione;	
	d. Il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico;	
	e. Direttore Generale.	
	Articolo 13)	
	Consiglio di Amministrazione.	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale a	
	cui compete l'attuazione degli scopi della fondazione. Esso è	

	composto da un numero di componenti pari a 5 (cinque), Presi-	
	dente compreso.	
	2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono desi-	
	gnati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del	
	D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 come segue:	
	a) tre membri dal socio promotore fondatore;	
	b) un membro dal socio fondatore Regione Lazio;	
	c) un membro dagli altri soci fondatori d'intesa tra loro ov-	
	vero a rotazione.	
	3. Per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne i candidati oltre a non incorrere in alcuna ipotesi di in-	
	compatibilità di cui al successivo art. 16 del presente Sta-	
	tuto, devono possedere competenza in relazione al ruolo da	
	svolgere che deve risultare da	
	apposito curriculum.	
	4. Il Consiglio di Amministrazioni elegge al suo interno il	
	Presidente e può eleggere nel proprio ambito il Vice Presi-	
	dente con deliberazione da assumere a maggioranza assoluta	
	dei componenti.	
	5. I Consiglieri durano in carica sino all'approvazione del	
	bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo	
	alla loro nomina, salvo revoca, da parte dell'organo che li	
	ha nominati, prima della scadenza del mandato e possono esse-	
	re riconfermati.	
	6. In caso di revoca di tutti i membri rappresentanti il So-	

	cio Fondatore Promotore, l'intero Consiglio di Amministrazione	
	ne si intende decaduto e dovrà essere riconosciuto ai sensi	
	del presente statuto.	
	7. I mandati dei Consiglieri, indipendentemente dalla data	
	del loro insediamento, scadono contemporaneamente.	
	8. Se, per qualsiasi motivo, un Consigliere viene a cessare	
	dalla carica durante il periodo predetto, chi lo aveva nomi-	
	nato provvederà alla sostituzione, con durata sino alla sca-	
	denza dell'intero Consiglio.	
	9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione verrà rico-	
	nosciuta la qualifica onorifica e non potranno percepire al-	
	cun compenso comunque denominato, se non il rimborso delle	
	spese vive documentate sostenute per attività della Fondazio-	
	ne.	
	10. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine	
	mandato e premi di risultato sotto qualsiasi forma.	
	11. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono a-	
	dempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto	
	con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsa-	
	bili verso la Fondazione e i Soci dei danni derivanti dall'i-	
	nosservanza di tali doveri.	
	Articolo 14)	
	Poteri del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere concernente	
	l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria	

	della Fondazione che non sia attribuito dalla legge o dallo	
	Statuto ad altro organo ed in particolare in via descrittiva	
	e non esaustiva, appartiene alla competenza del Consiglio:	
	a. eleggere tra i propri membri il Presidente;	
	b. deliberare sulle questioni riguardanti le attività della	
	Fondazione per l'attuazione delle finalità statutarie secondo	
	gli indirizzi generali e gli obiettivi impartiti nelle diret-	
	tive fornite dal Consiglio Generale;	
	c. deliberare sulle proposte/pareri in merito all'attività	
	della fondazione formulate dal Direttore Generale e dall'As-	
	semblea di Partecipazione;	
	d. su indicazione del Consiglio Generale, nomina e revoca il	
	Direttore Generale della Fondazione, sulla base di quanto	
	previsto dal presente Statuto, determinandone compiti, quali-	
	fica, durata e natura dell'incarico;	
	e. approvare gli schemi di bilanci preventivi e consuntivi	
	predisposti dal Direttore generale, da sottoporre al Consi-	
	glio generale;	
	f. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finan-	
	ziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;	
	g. dare pareri su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal	
	Presidente;	
	h. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di	
	nuovi soci secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Generale;	
	i. procedere alla verifica annuale dell'elenco dei soci per	

	accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di cia-	
	scun socio come stabiliti dal Consiglio Generale;	
	j. deliberare sull'esclusione dei soci Fondatori, Aderenti e	
	Partecipanti, ad esclusione del Socio Fondatore Promotore,	
	per le motivazioni di cui al presente Statuto;	
	k. deliberare in ordine all'assunzione di servizi culturali	
	affidati da enti pubblici sulla base di apposite convenzioni;	
	l. proporre al Consiglio Generale eventuali modifiche statu-	
	tarie, ivi comprese quelle attinenti a fusioni con altri en-	
	ti, da sottoporre alla preventiva approvazione del competente	
	organo del Socio Fondatore Promotore e dei Soci Fondatori;	
	m. deliberare in ordine alle attività strumentali, accessorie	
	e connesse indicate all'art. 3 del presente Statuto;	
	n. approvare eventuali regolamenti e carte di servizi predi	
	sposti dal Direttore generale che, nel rispetto dei principi	
	statutari, consentano il migliore svolgimento dell'attività	
	amministrativa e gestionale degli uffici o dello stesso con-	
	siglio;	
	o. deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione, tran-	
	ne nell'ipotesi di scioglimento, nonché in merito all'accet-	
	tazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e	
	alienazione di beni immobili;	
	p. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal pre-	
	sente Statuto.	
	3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a promuovere ogni	

	possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi gestiti. In Particolare:	
	a. prende in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;	
	b. partecipa, se richiesto, alle conferenze od incontri indetti Soci per discutere i problemi dei servizi essa gestiti o comunque interagenti con essi;	
	c. instaura rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione;	
	d. cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi;	
	e. predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente alla cittadinanza in ordine alla gestione dei propri servizi.	
	f. adottare la "carta dei servizi" in cui saranno indicate le modalità, i tempi standard di erogazione delle attività svolte e indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare;	
	g. propone al Consiglio Generale il regolamento per il reclutamento del personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità di cui all'articolo 35, comma 3, del	

	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;	
	h. predisposizione e adozione del Piano triennale anticorru-	
	zione e trasparenza previsto dallaLegge n. 190/2012 e s.m.i.	
	e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in applicazione dell'artico-	
	lo 2bis, comma 2, lettera c)	
	i. predisporre protocolli di legalità e codice etico di con-	
	dotta e programmi di responsabilità sociale d'impresa che de-	
	vonno essere approvati e aggiornati annualmente dal Consiglio	
	generale ai sensi dell'articolo 18.	
	Articolo 15)	
	Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presiden-	
	te, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei	
	suoi membri.	
	2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta a	
	mezzo raccomandata o pec, tale da garantire la prova dell'av-	
	venuta ricezione, recapitata almeno tre giorni prima dell'a-	
	dunanza, recante l'indicazione del luogo, del giorno e del-	
	l'ora della riunione, nonché gli argomenti inseriti all'ordi-	
	ne del giorno. Nei casi di comprovata urgenza, i componenti	
	possono essere convocati nei modi sopra indicati, con un	
	preavviso di almeno ventiquattro ore precedenti il giorno	
	stabilito per la riunione.	
	3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza	
	dal Consigliere più anziano d'età. Si intende Consigliere an-	

	ziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente	
	del Consiglio di Amministrazione; in caso di nomina contempo-	
	ranea il più anziano di età.	
	4. Il Consiglio si riunisce validamente e delibera con la	
	maggioranza dei membri in carica, salvo diversa disposizione	
	dello Statuto. Può riunirsi anche a distanza, con l'utilizzo	
	di strumenti informatici, purchè con l'adozione delle neces-	
	sarie forme che ne garantiscano la validità delle seduta.	
	5. il Presidente redige il verbale di ogni seduta e cura la	
	corretta tenuta del libro dei verbali del Consiglio; tale	
	funzione potrà essere delegata dal Presidente al Segretario;	
	6. Alle riunioni del Consiglio, se figura diversa dal Presi-	
	dente, partecipa il Direttore Generale, con funzioni consul-	
	tive senza diritto di voto e presta il necessario supporto	
	tecnico e amministrativo.	
	Articolo 16)	
	Incompatibilità e decadenza dei Consiglieri di Amministrazio-	
	ne.	
	1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i	
	soggetti che per qualsiasi ragione svolgono, direttamente o	
	per interposta persona o società, attività in conflitto di	
	interessi con la Fondazione medesima.	
	2. Decade dalla carica di Consigliere di Amministrazione il	
	componente nominato dal soggetto che, per qualunque motivo,	
	abbia perso la sua qualità di socio.	

	3. Il componente che, senza giustificato motivo, non inter-	
	viene a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla ca-	
	rica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio anche sulla	
	base delle controdeduzioni scritte che l'interessato può for-	
	nire entro congruo termine comunicato al medesimo dal Presi-	
	dente. Il soggetto rappresentato dal Consigliere decaduto è	
	tenuto a nominare senza ritardo un nuovo membro del Consiglio	
	4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti	
	tra coloro che, risultando eleggibili alla carica ai sensi	
	delle previsioni normative in materia e non trovandosi in si-	
	tuazioni di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità	
	con la Fondazione o con i Soci siano in possesso di una spe-	
	cifica competenza tecnica professionale nel settore di atti-	
	vità della Fondazione o di una competenza amministrativa, per	
	studi o esperienze professionali. Inoltre devono possedere i	
	requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.	
	5. I componenti del Consiglio di Amministrazione all'atto del	
	conferimento dell' incarico devono presentare una dichiara-	
	zione sulla insussistenza di una della cause di inconferibi-	
	lità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. Nel corso dell'in-	
	carico i componenti presentano annualmente una dichiarazione	
	sulle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e	
	s.m.i.. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzio-	
	nale della Fondazione e sul sito istituzionale degli Soci	
	Pubblici. La dichiarazione sulle cause di incompatibilità e	

	inconferibilità è condizione di efficacia della nomina (incarico).	
	Articolo 17)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale membro inter pares dell'organo collegiale, è il Presidente della	
	Fondazione e ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	2. Spetta al Presidente:	
	a. Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di partecipazione predisponendo l'ordine del	
	giorno delle sedute;	
	b. coordinare l'attività della Fondazione;	
	c. curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	d. assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, riferendone per la ratifica al Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva;	
	e. adottare gli atti previsti dal presente Statuto.	
	3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene riconosciuta la qualifica onorifica dell'incarico, pertanto non	
	verrà riconosciuto alcun compenso se non il rimborso delle	
	spese vive documentate sostenute per attività della Fondazione.	
	Articolo 18)	

	Il Consiglio Generale.	
	1. Il Consiglio Generale è l'organo collegiale al quale è ri-	
	servata la deliberazione degli atti essenziali alla vita del-	
	l'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. E' composto dal	
	rappresentante legale del Socio Fondatore Promotore e dai	
	rappresentanti legali dei Soci Fondatori.	
	2. Le sue delibere vincolano tutti gli aderenti assenti o	
	dissenzienti.	
	3. Possono partecipare all'adunanza, senza diritto di voto,	
	anche i rappresentanti dei Soci Aderenti e dei Soci Sosteni-	
	tori, i Consiglieri d'Amministrazione, il Revisori dei Conti	
	e, nel caso in cui non coincida con il Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, il Direttore Generale.	
	4. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione in via ordinaria almeno una volta	
	all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle ca-	
	riche sociali e per presentare il budget per l'anno in corso.	
	Il Consiglio Generale può inoltre essere convocato in sede	
	ordinaria o straordinaria per decisione del Consiglio di Am-	
	ministrazione o su richiesta, indirizzata al Presidente, da	
	almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convoca-	
	zione, completa di ordine del giorno, con avviso da affiggere	
	in sede, deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione in forma scritta e spedita, anche in via pec,	

	agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione. Le sedute potranno essere aperte al pubblico quando lo ritenesse opportuno il Consiglio.	
	5. Il Consiglio Generale in sede ordinaria è regolarmente costituito con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto. La seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che dispongano di almeno due quinti dei voti.	
	6. Il Consiglio Generale in sede ordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità, il voto del legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore vale doppio.	
	7. Il Consiglio Generale in sede straordinaria è validamente costituito, in prima come in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei due soci aventi diritto.	
	8. Il Consiglio Generale in sede straordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.	
	In caso di parità il voto del legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore vale doppio.	
	9. Le decisioni del Consiglio Generale di cui al successivo art. 19, comma 1 lett. A, punti 1 e 3 a lett. B punto 1, potranno essere assunte solo con il voto favorevole del legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore.	
	10. I Soci possono essere presenti per delega scritta confe-	

	rita esclusivamente ad un altro associato. È vietato il cumu-	
	lo di deleghe superiori a due.	
	11. Il Consiglio Generale è presieduto dal legale Rappresen-	
	tante del Socio Promotore Fondatore, che nominerà di volta in	
	volta, tra i presenti, il Segretario cui spetta di redigere i	
	verbali delle adunanze.	
	12. Ai componenti del Consiglio Generale verrà riconosciuta	
	la qualifica onorifica e non potranno percepire alcun compen-	
	so comunque denominato, se non il rimborso delle spese vive	
	documentate sostenute per attività della Fondazione.	
	Articolo 19)	
	Compiti del Consiglio Generale.	
	1. Al Consiglio Generale spettano i seguenti compiti:	
	a) In sede ordinaria:	
	1. impartire al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi	
	strategici e gli obiettivi annuali e pluriennali che dovranno	
	caratterizzare l'attività della Fondazione al fine del perse-	
	guimento dell'interesse pubblico. In particolare gli obietti-	
	vi riguarderanno la riduzione delle spese di funzionamento,	
	ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il	
	contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di	
	personale stabilendo a carico della Fondazione , divieti o	
	limitazioni alle assunzioni di personale;	
	2. eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministra-	
	zione e del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico;	

	3. indicare al Consiglio di Amministrazione il nominativo del	
	Direttore Generale che andrà selezionato mediante procedura	
	ad evidenza pubblica;	
	4. stabilire i requisiti ed i criteri perché i soggetti di	
	cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente statuto possano di-	
	venire soci fondatori, sostenitori o aderenti;	
	5. discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi	
	e sulle relazioni predisposte dal Direttore Generale;	
	6. fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le	
	quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le	
	penali per i ritardati versamenti;	
	7. deliberare sulle direttive di ordine generale della Fonda-	
	zione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari	
	settori di competenza;	
	8. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario	
	sottoposto dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea	
	di Partecipazione.	
	9. delibera l'approvazione del regolamento per il reclutamen-	
	to del personale dipendente nel rispetto della normativa na-	
	zionale e comunitaria e dei principi di imparzialità, traspa-	
	renza, pubblicità di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs.	
	n. 165/2001 e s.m.i..	
	10. definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui	
	deve tendere la Fondazione, secondo parametri qualitativi e	
	quantitativi, e organizza, per il tramite dell'ufficio con-	

	trollo analogo del socio promotore fondatore, un idoneo si-	
	stema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanzia-	
	ri tra i soci fondatori e la Fondazione, la situazione conta-	
	bile, gestionale e organizzativa della Fondazione, i contrat-	
	ti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge	
	sui vincoli di finanza pubblica.	
	b) In sede straordinaria:	
	1. deliberare sullo scioglimento della Fondazione e sulla de-	
	voluzione del Patrimonio della stessa;	
	2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto da	
	sottoporre al Consiglio Comunale dei soci Fondatori per l'ap-	
	provazione;	
	3. deliberare sul trasferimento della sede della Fondazione;	
	4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordi-	
	nario sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 20)	
	Assemblea di partecipazione.	
	1. L'assemblea di partecipazione è l'organo collegiale costi-	
	tuito dai rappresentanti legali dei Soci Aderenti e dai Soci	
	Sostenitori o da persone da esse specificatamente delegate e	
	si riunisce almeno una volta all'anno.	
	2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei	
	presenti.	
	3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle at-	
	tività e per il miglioramento della qualità delle attività e	

	dei servizi offerti dalla Fondazione, nonché relative ad ini-	
	ziative conformi alle finalità statutarie della stessa, pro-	
	grammi ed obiettivi della Fondazione già delineati o da indi-	
	viduarsi, nonché sui bilanci preventivi e consuntivi.	
	4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e	
	dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio per	
	l'attività della Fondazione stessa.	
	5. Alle riunioni dell'Assemblea di partecipazione, nel caso	
	in cui non coincida con il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, partecipa il Direttore Generale, senza diritto	
	di voto, che presta il necessario supporto tecnico e ammini-	
	strativo.	
	Articolo 21)	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti/ Revisore unico.	
	1. Il controllo contabile sull'attività della Fondazione è	
	demandato ad un Collegio dei Revisori o a un Revisore Unico.	
	2. Il Revisore Unico, scelto tra gli iscritti al Registro dei	
	Revisori Contabili, è proposto dai soci fondatori di cui al-	
	l'art. 13, comma 2, lettera c), d'intesa tra loro, ed è nomi-	
	nato con il consenso esplicito del socio promotore fondatore	
	e della Regione Lazio.	
	3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito, in alter-	
	nativa al Revisore Unico, da tre membri effettivi e due sup-	
	plenti, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Con-	
	tabili, designati come segue:	

	a) un componente effettivo e due supplenti dal socio fondatore promotore;	
	b) un componente effettivo dal socio fondatore Regione Lazio;	
	c) un componente effettivo dagli altri soci fondatori d'intesa tra loro ovvero a rotazione.	
	4. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.	
	5. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul budget e sul bilancio di esercizio.	
	6. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Generale.	
	7. Il compenso dovuto ai revisori è a carico della Fondazione ed è determinato dal Consiglio Generale.	
	8. Nei confronti dei componenti del collegio dei revisori/revisore unico non devono sussistere cause di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità e incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia.	
	L'incarico di componente del Collegio dei revisori/revisore unico, inoltre, non può essere conferito a coloro i quali siano coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado in linea retta o collaterale di Consiglieri comunali, Assessori e	

	Sindaci degli Enti Pubblici Soci in carica al momento del	
	conferimento dell’incarico.	
	9. Il Consiglio generale all'atto della nomina stabilisce il	
	compenso.	
	10. La composizione del Collegio dei revisori/Revisore unico,	
	anche con riferimento ai due supplenti, deve assicurare il	
	rispetto del criterio dell’equilibrio tra i generi nella mi-	
	sura richiesta dalla normativa vigente.	
	11. E’ fatto divieto di corrispondere ai componenti del Col-	
	legio dei Revisori/Revisore unico trattamenti di fine mandato.	
	Articolo 22)	
	Il Direttore Generale.	
	1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, su indicazione del Consiglio Generale e prevista	
	selezione pubblica. Può coincidere con la figura del Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione e rispondere, sotto il	
	profilo gerarchico funzionale, all'intero Consiglio di Ammi-	
	nistrazione quale organo collegiale. E' scelto tra soggetti	
	in possesso dei requisiti di legge oltre che onorabilità pro-	
	fessionalità e autonomia con comprovata esperienza in ambito	
	manageriale, gestionale ed amministrativo.	
	2. Il trattamento economico per la carica in questione è com-	
	posto da una componente fissa individuata dal Consiglio Gene-	
	rale. E’ fatto divieto di corrispondere al Direttore Generale	
	trattamenti di fine mandato.	

	3. La durata dell'incarico è pari alla durata del Consiglio	
	di Amministrazione della Fondazione e l'incaricato esercita	
	le funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore Generale.	
	4. Alla scadenza dell'incarico conferito, il rapporto termina	
	con tutti gli effetti previsti dal contratto medesimo. L'in-	
	carico è rinnovabile.	
	5. Al Direttore Generale competono la responsabilità e la ge-	
	stione amministrativa, finanziaria e tecnica della Fondazione	
	di cui risponde al Consiglio di Amministrazione. Essa deve	
	svolgersi nel rispetto della politiche, degli obiettivi e	
	delle linee generali stabiliti dal Consiglio Generale.	
	6. Compete al Direttore Generale, in particolare:	
	a. eseguire le deliberazioni assunte dal Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	b. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;	
	c. sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di	
	bilancio annuale e pluriennale, di relazione previsionale e	
	programmatica, di bilancio di esercizio e di bilancio di as-	
	sestamento, nonché di determinazione delle tariffe relative	
	ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere straor-	
	dinario che non siano già state stabilite dalla Giunta comu-	
	nale;	
	d. dirigere l'andamento gestionale dei servizi espletati dal-	
	la Fondazione;	
	e. dirigere il personale della Fondazione cui fa capo il po-	

	tere direttivo e disciplinare, assegnandolo a specifici com-	
	piti;	
	f. adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funziona-	
	lità e l'efficienza delle attività affidat alla Fondazione,	
	ivi comprese le nomine di consulenti e/o collaboratori ester-	
	ni, per i quali determina compiti, qualifica, compenso, dura-	
	ta e natura dell'incarico;	
	g. predispone regolamenti e carte di servizi che, nel rispet-	
	to dei principi statutari, consentano il migliore svolgimento	
	dell'attività amministrativa e gestionale degli uffici o del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	h. adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e	
	dai Regolamenti comunali, i provvedimenti della Fondazione ad	
	efficacia esterna che il presente statuto non attribuisca al	
	Consiglio di Amministrazione;	
	i. presiedere le gare di appalto e di concorso, nonché stipu-	
	lare i contratti;	
	j. provvedere, con propri determinazioni, alle spese di ge-	
	stione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a	
	quelle in economia;	
	k. firmare gli ordinativi di incasso e pagamento e provvedere	
	alla liquidazione delle spese con emissione del relativo man-	
	dato ai sensi del presente Statuto;	
	l. cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbli-	
	che e Private ed altri organismi, sia nazionali che esteri,	

	anche al fine di recepire fondi ed instaurare rapporti di	
	collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fon-	
	dazione.	
	7. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto,	
	alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione, del Consiglio	
	Generale e nel caso in cui non coincida con il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	8. Al Direttore Generale, nel caso in cui non coincida con il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, può essere at-	
	tribuita la rappresentanza legale della Fondazione per deter-	
	minati atti o categorie di atti mediante apposite deleghe at-	
	tribuite dal Consiglio di Amministrazione.	
	9. Alla rimozione, ovvero alla risoluzione anticipata dal-	
	l'incarico di Direttore Generale provvede il Consiglio di Am-	
	ministrazione, previa contestazione scritta di eventuali ad-	
	debiti.	
	Articolo 23)	
	Sistema di controllo	
	1. Il presente articolo disciplina le relazioni tra il Socio	
	Fondatore Promotore e i Soci Fondatori e la Fondazione,	
	nonché definisce un sistema strutturato attraverso il quale	
	il Socio Fondatore Promotore e i Soci Fondatori esercitano	
	efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e controllo ana-	
	logo anche in forma congiunta.	

	2. Il controllo analogo è esercitato da parte del Consiglio	
	Generale tramite tutte le disposizioni contenute nel presente	
	Statuto, nel Regolamento del Socio Promotore Fondatore e nei	
	documenti da essi richiamati.	
	3. Il Consiglio Generale definisce preventivamente, gli o-	
	biettivi gestionali a cui deve tendere la Fondazione, secondo	
	parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il	
	tramite dell'ufficio controllo analogo del socio promotore	
	fondatore, un idoneo sistema informativo finalizzato a rile-	
	vare i rapporti finanziari tra i soci fondatori e la Fonda-	
	zione, la situazione contabile, gestionale e organizzativa	
	della Fondazione, i contratti di servizio, la qualità, il ri-	
	spetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.	
	4. Nell'ottica di assicurare al Socio Fondatore Promotore e	
	ai Soci Fondatori un adeguato ed effettivo sistema di con-	
	trollo analogo congiunto, la Fondazione assicurerà agli stes-	
	si tutte le informazioni in base a disposizioni di legge o di	
	regolamento che prevedono forme di pubblicità obbligatoria in	
	ordine a:	
	a) bilanci, rendiconti e altri documenti contabili obbligato-	
	ri;	
	b) curricula, compensi ed altre informazioni patrimoniali ob-	
	bligatori relativi ai dirigenti e ai consulenti esterni e/o	
	collaboratori se nominati.	
	3. Il Socio Promotore Fondatore e i Soci Fondatori assumono	

	pertanto gli atti e i comportamenti idonei a far recepire le	
	seguenti clausole di governance:	
	a. entro il 30 novembre la Fondazione trasmette al Socio Pro-	
	motore Fondatore e agli altri Soci Fondatori il budget per	
	l'esercizio successivo e l'eventuale piano industriale plu-	
	riennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e	
	sulla situazione patrimoniale e finanziaria;	
	b. entro il 31 agosto la Fondazione trasmette al Socio Promo-	
	tore Fondatore e agli altri Soci Fondatori una relazione se-	
	mestrale sull'andamento della situazione economico-finanzia-	
	ria;	
	c. la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e a-	
	gli altri Soci Fondatori gli ordini del giorno del Consiglio	
	Generale e del Consiglio di Amministrazione e i relativi ver-	
	bali entro cinque giorni dalla approvazione;	
	d. entro venti giorni dall'approvazione la Fondazione tra-	
	smette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fonda-	
	tori il budget ed il bilancio di esercizio, accompagnati dal-	
	le relative relazioni del Direttore Generale sull'andamento	
	della gestione e dei Revisori dei Conti, vengono trasmessi al	
	Socio Promotore Fondatore;	
	e. la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e a-	
	gli altri Soci Fondatori, almeno trenta giorni prima della	
	data fissata per la sua approvazione in Consiglio Generale,	
	la bozza del bilancio di esercizio; successivamente alla sua	

	approvazione, invia con tempestività il bilancio definitivo;	
	f. la Fondazione è tenuta a trasmettere al Socio Promotore	
	Fondatore e agli altri Soci Fondatori report periodici, o co-	
	munque su richiesta, sullo stato di attuazione della conven-	
	zione all'ufficio competente per materia e all'ufficio con-	
	trolli interni;	
	g. il Collegio dei Revisori/Revisore Unico dei Conti informa	
	direttamente il Socio Fondatore Promotore e agli altri Soci	
	Fondatori, dandone comunicazione al Consiglio di Amministra-	
	zione, di tutti gli atti o fatti che possano costituire irre-	
	golarità di gestione ovvero violazione di norme che discipli-	
	nano l'attività della Fondazione.	
	4. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle	
	disposizioni del Regolamento del Controllo Analogo predispo-	
	sto dal Socio Promotore Fondatore, applicabile alla Fondazio-	
	ne.	
	Articolo 24)	
	Esclusione e recesso.	
	1. Il Consiglio di Amministrazione può decidere, con il voto	
	favorevole dei due terzi dei componenti, l'esclusione di Soci	
	Fondatori, Partecipanti e Sostenitori di cui agli articoli	
	precedenti.	
	2. A tali esclusioni si provvede esclusivamente per grave e	
	reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal	
	presente Statuto.	

	3. Nel caso di persone giuridiche che rivestono la qualifica	
	di soci partecipanti o sostenitori, l'esclusione ha luogo an-	
	che per i seguenti motivi:	
	a) apertura di procedure di liquidazione;	
	b) fallimento o apertura di qualunque procedura concorsuale o	
	sostitutiva della dichiarazione di fallimento.	
	4. I Soci Fondatori, Partecipanti e Sostenitori possono, in	
	ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il	
	dovere di adempimento alle obbligazioni assunte sino alla da-	
	ta del recesso e con un preavviso di almeno sei mesi.	
	5. Il Fondatore Promotore Comune di Montalto di Castro non	
	può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.	
	Articolo 25)	
	Scioglimento.	
	1. La Fondazione si scioglie, oltre che in tutti i casi pre-	
	visti dalla legge, per decisione del Consiglio Generale as-	
	sunta in sede straordinaria con la maggioranza di cui al pre-	
	cedente art. 18, quando si venga a trovare nell'impossibilità	
	di perseguire il suo scopo. Con la stessa maggioranza, il	
	Consiglio Generale delibera altresì in ordine alle modalità	
	di devoluzione del	
	patrimonio della Fondazione.	
	2. Per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione,	
	il Consiglio Generale nomina un liquidatore. Al termine della	
	liquidazione il residuo patrimonio viene devoluto secondo le	

indicazioni stabilite dal Consiglio Generale al Socio Fondatore Promotore.

Articolo 26)

Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. Codice Civile e le altre norme vigenti.